



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SETTORE FERROVIE

Via Del Romito n. 22 50134 Firenze
tel/fax 055/496385 - fs 967/2997

E-Mail: sr.firenze.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA

NEWS

Certificazione malattia dipendenti Gruppo FS

Il decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, in materia di certificazione di malattia per i lavoratori del settore pubblico e privato, ha disposto l'obbligo del collegamento in rete dei medici curanti per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS.

Il lavoratore avente diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

I lavoratori, che erano tenuti a trasmettere alla sede INPS competente la prima copia del modulo (mod. **OPM/1** "certificato di diagnosi per indennità di malattia", recante la dicitura "per INPS"), **non saranno più tenuti** a tale adempimento, in caso di rilascio di un certificato di malattia emesso dal proprio medico curante con **la nuova procedura telematica.**

I medici curanti, **non ancora abilitati all'accesso al sistema telematico,** potranno rilasciare certificati di malattia con le modalità in uso precedentemente all'entrata in vigore della citata nuova disciplina.

In caso di certificazione emessa con la modulistica in uso, **permane l'obbligo di invio all'INPS, entro due giorni dalla data di rilascio, del modulo OPM/1 "certificato di diagnosi per indennità di malattia"** (recante la dicitura "per INPS").

Ai sensi dell'art. 26 CCNL delle Attività Ferroviarie, permane l'obbligo per tutti i dipendenti di inviare alla propria Società di appartenenza (Segreteria Amministrativa), **entro tre giorni dall'inizio dell'assenza**, la copia *dell'attestato di malattia telematico — copia cartacea per il datore di lavoro.*

Inoltre, ai lavoratori, resta invariato l'obbligo di comunicare alla Società l'assenza per malattia ai fini del controllo fiscale, prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.

Certificazione malattia dipendenti Gruppo FS

prima del decreto interministeriale del 26 febbraio 2010

I dipendenti con la qualifica di **operaio e gli apprendisti** dovranno trasmettere alla sede Inps competente per territorio entro il termine perentorio di **due giorni** dal rilascio il certificato OPM1 compilato dal medico curante.

Ricordiamo che in caso di presentazione o di invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, scatterà la sanzione che corrisponde alla perdita dell'intera indennità per ciascuna delle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile giustificato motivo del ritardo adeguatamente comprovato dal lavoratore.

Oltre a trasmettere i moduli all'INPS **l'operaio o l'apprendista** dovrà inviare alla propria segreteria amministrativa l'attestato di malattia, il modulo è l'OPM2 riportante la dicitura "per il datore di lavoro", utilizzando la copia che non contiene la diagnosi ma solo la prognosi della malattia, al massimo entro tre giorni dall'inizio dell'assenza.

Restano invariati i tempi di comunicazione all'azienda: il lavoratore di norma deve avvertire l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui si trova malato nel caso in cui sia diverso dalla propria abitazione. Vanno tempestivamente comunicate all'Azienda ed all'Inps eventuali ulteriori variazioni per consentire lo svolgimento dei controlli.

ATTENZIONE

Sono considerati operai, i dipendenti inquadrati nei livelli tra E ed H, esclusi coloro che rivestono figure professionali tipiche del mondo uffici. In relazione all'inquadramento operato dal vigente CCNL delle Attività Ferroviarie rientrano in tale categoria operaia:

- i dipendenti inquadrati nei livelli **H e G**;
- i dipendenti inquadrati nel **livello F non appartenenti** alle figure professionali di operatore specializzato uffici, operatore specializzato di bordo, operatore sanitario specializzato e infermiere;
- i dipendenti inquadrati nel **livello E non appartenenti** alle figure professionali di Tecnico di Ufficio, Tecnico commerciale e Tecnico sanitario;
- i dipendenti inquadrati nel **livello D nelle figure professionali di:** Nostromo, Capo Eletttricista, Capo Motorista.

Per ogni ulteriore informazione siamo a Vostra disposizione